

PARERE SULL'ATTO DI GOVERNO N. 220

La 13^a Commissione permanente del Senato,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale (di seguito «Codice»);

considerata la disposizione di cui all'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che delega il Governo ad adottare, entro il 30 giugno 2010, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dalla stessa legge;

premesso che:

– pur nei tempi contenuti nei quali la Commissione ha avuto modo di operare, le audizioni delle associazioni di categoria e dei soggetti interessati hanno evidenziato numerosi rilievi tecnici al testo proposto dal Governo nel contesto di una generale limitatezza dei tempi loro concessi per il confronto con il Governo medesimo; tale aspetto mette in luce un limitato rispetto della consolidata prassi di interlocuzione e confronto con le parti sociali, gli operatori economici e le associazioni interessati;

– si valutano positivamente i contenuti complessivi e l'impianto dello schema di decreto anche se, al fine di semplificare le procedure, si rendono necessarie opportune correzioni;

– non appare opportuna, all'articolo 4, comma 4, lettera c), del Codice, come introdotta all'articolo 2, comma 1, lettera c), l'attribuzione all'AIA delle finalità proprie della VIA, stante che l'AIA è finalizzata all'eliminazione della riduzione integrata dell'inquinamento, anche attraverso le verifiche ed i rinnovi periodici dell'autorizzazione da effettuare durante tutto il corso di vita dell'attività industriale, mentre la VIA opera in fase di verifica degli effetti ambientali della realizzazione degli impianti;

– la nuova definizione della VAS recata all'articolo 5, comma 1, lettera a) del Codice, come modificata all'articolo 2, comma 2, lettera b), capoverso a), fa riferimento, anziché alla «valutazione del piano e del programma» alla «definizione del piano o del programma», in difformità con la normativa comunitaria (articolo 2 direttiva 2001/42/CE) che fa invece riferimento alla «valutazione del rapporto ambientale»;

– all'articolo 15, comma 2, del Codice, come sostituito dall'articolo 2, comma 13, lettera b), l'attribuzione all'autorità procedente all'adozione del piano del potere di rivedere il piano o il programma sulla base delle risultanze del parere motivato per adeguarlo allo stesso parere finisce per riconoscere carattere vincolante alla valutazione ambientale strategica, vanificando così il bilanciamento tra le diverse esigenze in gioco ai fini dell'adozione del piano medesimo, in contrasto pertanto con la normativa comunita-

ria (articolo 8 direttiva 2001/42/CE) ai sensi della quale in fase di preparazione del piano il rapporto ambientale viene solo preso in considerazione;

– all'articolo 17 del Codice, al comma 2, come inserito dall'articolo 2, comma 15, ai sensi del quale chiunque abbia presentato osservazioni durante la consultazione pubblica può impugnare il piano che non recepisce integralmente il parere VAS, risulta in contrasto con la normativa comunitaria, che non prevede alcuna disposizione analoga, limitandosi a contemplare la pubblicazione di una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o nel programma;

considerato che:

– le modifiche introdotte alla Parte Seconda del Codice, disciplinano l'intera normativa IPPC (direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) e abrogano il decreto legislativo n. 59 del 2005 (relativo alla prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento). Peraltro, l'attuale direttiva IPPC è in revisione presso le istituzioni comunitarie e, presumibilmente, la nuova direttiva verrà approvata entro l'anno in corso. La nuova direttiva andrà a modificare la direttiva IPPC del 1996 e accorperà anche altre direttive relative alle emissioni industriali, tra le quali la direttiva sui grandi impianti di combustione; ciò significa che entro poco più di anno le varie disposizioni del nuovo decreto legislativo (in particolare le modifiche alla Parte Seconda e alla Parte Quinta) dovranno essere nuovamente riviste, per renderle coerenti con le nuove disposizioni comunitarie;

– è sempre più avvertita l'esigenza di una semplificazione per le imprese, soprattutto per quelle micro e piccole, per le quali si auspica l'ampliamento dell'istituto dell'autorizzazione in via generale oltre che alle emissioni in atmosfera anche ad altre fattispecie come quelle in materia di acque, rumore, rifiuti;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

1) il testo originario del decreto legislativo n. 152 del 2006 all'articolo 2, indica come obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia e tutela ambientale. Il testo proposto dallo schema di decreto in esame pone, invece, come priorità le risorse naturali, relegando ad accessoria la promozione della qualità della vita umana. Si ritiene che l'originaria formulazione sia da mantenere inalterata. Si sopprima pertanto la lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 1;

2) all'articolo 1, comma 2, la lettera *b*) sia sostituita dalla seguente:

«*b*) il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Ai fini della predisposizione dei provvedimenti per la modifica e l'integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione in materia ambientale, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare acquisisce, entro 30 giorni dalla richiesta, il parere delle rappresentanze

qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA), senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

3) all'articolo 2, comma 2, alla lettera *b*), la lettera *a*) sia soppressa;

4) all'articolo 2, comma 3, alla lettera *h*), dopo il comma 15, sia aggiunto il seguente: «16. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia marine dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, oltre che per i soli idrocarburi liquidi nella fascia marina compresa entro tre miglia dalle linee di base delle acque territoriali lungo l'intero perimetro costiero nazionale. Al di fuori delle medesime aree, le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di 12 miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il comma 81 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239»;

5) al fine di mantenere una chiara distinzione tra le finalità dell'AIA e quelle della VIA, si sopprimano, all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), che inserisce una nuova lettera *c*) all'articolo 4, comma 4, del Codice, le parole «le medesime finalità di cui al punto *b*) del presente comma, attraverso», provvedendo contestualmente ad adeguare la definizione di «autorizzazione integrata ambientale» di cui alla lettera *o-bis*) dell'articolo 5, comma 1, del Codice, come sostituita dall'articolo 2, comma 2, lettera *h*);

6) all'articolo 2, comma 2, lettera *f*), sia aggiunta la seguente modifica: «dopo la lettera *m*) è introdotta la seguente lettera: "*m-ter*: parere motivato: il provvedimento obbligatorio con eventuali condizioni e osservazioni che conclude la fase di valutazione di VAS espresso dall'autorità competente sulla base dell'istruttoria svolta e degli esiti delle consultazioni»;

7) all'articolo 2, comma 3, la lettera *c*) sia sostituita dalla seguente:

«*c*) dopo il comma 3-*bis*, è inserito il seguente comma: 3-*ter*. Per progetti di opere e interventi da realizzarsi nell'ambito del Piano regolatore portuale o di sviluppo aeroportuale, già sottoposti ad una valutazione ambientale strategica, e che rientrano tra le categorie per le quali è prevista la valutazione di impatto ambientale, costituiscono dati acquisiti tutti

gli elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal Piano regolatore portuale o di sviluppo aeroportuale. Qualora il Piano regolatore portuale o di sviluppo aeroportuale ovvero le rispettive varianti abbiano contenuti tali da essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale nella loro interezza secondo le norme comunitarie, tale valutazione è effettuata secondo le modalità e le competenze previste dalla Parte Seconda del presente decreto ed è integrata dalla valutazione ambientale strategica per gli eventuali contenuti di pianificazione del Piano e si conclude con un unico provvedimento»;

8) all'articolo 2, comma 4, lettera *b*), che modifica l'articolo 7, comma 5, del Codice, si mantenga in capo al Ministro la competenza in materia di VIA e VAS, al fine di evitare un declassamento delle autorizzazioni VIA da decreto concertato tra due Ministri, il Ministro dell'ambiente e il Ministro dei beni culturali, ad un atto dirigenziale di portata minore, tenuto conto delle prescrizioni disposte con i decreti VIA, che hanno ricadute notevoli non solo sull'ambiente ma anche sull'attività e sull'economia imprenditoriale;

9) all'articolo 2, comma 10, sia aggiunta la seguente lettera:

«*d*) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma: «6. La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relativa a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 o alla VAS di cui agli articoli da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati»;

10) all'articolo 2, il comma 12, sia sostituito dal seguente:

«All'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 3, dopo le parole «proprie osservazioni», sono aggiunte le parole «in forma scritta»;

11) il comma 13, lettera *b*), modificativo dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 152 del 2006, rende vincolante il parere VAS, che quindi dovrebbe essere sempre recepito, assieme ai risultati delle consultazioni transfrontaliere, in maniera integrale all'interno dei piani, diventando condizione necessaria e vincolante affinché gli stessi possano essere approvati. Per garantire una maggior conformità del decreto alla normativa comunitaria e consentire all'autorità procedente di tener conto delle considerazioni ambientali contenute nel parere VAS operando un giusto bilanciamento delle esigenze e degli interessi in gioco, all'articolo 2, comma 13, la lettera *b*) sia sostituita dalla seguente:

«il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, prima della presentazione del piano o programma per l'approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato e dei risultati delle consultazioni transfrontaliere, alle opportune revisioni del piano o programma".»;

12) si sopprima all'articolo 2 il comma 15. La disposizione di cui al comma 15, prevedendo la possibilità, in ogni caso, per i soggetti che hanno presentato osservazioni, di impugnare il provvedimento di approvazione del piano o del programma per il mancato rispetto del parere di cui all'articolo 15, finirebbe per interrompere l'attuazione di piani e programmi adottati dalle autorità pubbliche;

13) al fine di evitare uno *screening* obbligatorio per tutti gli interventi, compresi quelli di lieve entità, all'articolo 2, comma 18, si sostituisca la lettera *b*) con la seguente:

«*b*) inerenti le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II che possano produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;

c) elencati nell'allegato IV, secondo le modalità stabilite dalle Regioni e dalle Province autonome, tenendo conto dei commi successivi del presente articolo.»;

14) all'articolo 2, comma 18, la lettera *c*) sia sostituita dalla seguente:

«*c*) "4. L'autorità competente nei successivi quarantacinque giorni, sulla base degli elementi di cui all'allegato V del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il progetto abbia possibili impatti negativi e significativi sull'ambiente. Entro la scadenza del termine l'autorità competente deve comunque esprimersi. L'autorità competente può, per una sola volta, richiedere integrazioni documentali o chiarimenti al proponente, entro il termine previsto dal comma 3. In tal caso, il proponente provvede a depositare la documentazione richiesta presso gli uffici di cui ai commi 1 e 2 entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3. L'Autorità competente si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine previsto per il deposito della documentazione da parte del proponente. Qualora entro i termini indicati nel presente comma non venga reso il previsto parere, può essere proposto ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 21-*bis* della legge 6 dicembre 1971, n. 1034"»;

15) all'articolo 2, comma 20, le lettere *b*) e *c*) siano sostituite dalle seguenti:

«*b*) al comma 3 dopo le parole: "La documentazione è depositata" sono inserite le parole "su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo," e le parole "in un congruo numero di copie" sono soppresse;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente: 4. Entro trenta giorni l'autorità competente verifica la completezza della documentazione e l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33. Qualora l'istanza risulti incompleta, l'autorità competente richiede allo stesso la documentazione integrativa da presentare entro un termine non superiore a trenta giorni e comunque correlato alla complessità delle integrazioni richieste. In tal caso i termini del procedimento si intendono sospesi fino alla presentazione della documentazione integrativa. Qualora entro il ter-

mine stabilito il proponente non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti, l'istanza si intende non presentata. E' fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere una proroga del termine per la presentazione della documentazione integrativa in ragione della complessità della documentazione da presentare.»;

16) all'articolo 2, comma 24, lettera b), che introduce il comma 1-bis all'articolo 28 del Codice in materia di monitoraggio, si chiarisca, allo scopo di garantire i diritti degli operatori e la certezza degli investimenti effettuati, che qualora dalle attività di monitoraggio risultino impatti negativi ulteriori e diversi, ovvero di entità significativamente superiore, rispetto a quelli previsti e valutati nel provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale, l'autorità competente, previa acquisizione delle informazioni e dei pareri eventualmente necessari, può apportare modifiche al provvedimento medesimo ed apporvi condizioni ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 5 dell'articolo 26. Qualora dall'esecuzione dei lavori ovvero dall'esercizio dell'attività possano derivare gravi ripercussioni negative, non preventivamente valutate, sulla salute pubblica e sull'ambiente, l'autorità competente può ordinare la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate, nelle more delle determinazioni correttive da adottare;

17) all'articolo 2, comma 25, articolo 29-bis, il comma 1 sia sostituito dal seguente:

«1. L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII è rilasciata tenendo conto di quanto indicato nell'allegato XI, delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29-terdecies, comma 4 e dei documenti BREF (*BAT Reference Documents*) pubblicati dalla Commissione europea, nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con la stessa procedura si provvede all'aggiornamento ed alla integrazione delle suddette linee guida, anche sulla base dello scambio di informazioni di cui all'articolo 29-terdecies, commi 3 e 4.»;

18) all'articolo 2, comma 25, all'articolo 29-ter il comma 4 sia sostituito dal seguente: «4. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, l'autorità competente verifica la completezza della stessa e della documentazione allegata. Qualora queste risultino incomplete l'autorità competente ovvero, nel caso di impianti di competenza statale, la Commissione di cui all'art. 8-bis potrà chiedere apposite integrazioni, indicando un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione della documentazione integrativa. In tal caso i termini del procedimento si intendono sospesi fino alla presentazione della documentazione integrativa. Qualora entro il termine indicato il proponente non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti, l'istanza si intende non presen-

tata. E' fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere una proroga del termine per la presentazione della documentazione integrativa in ragione della complessità della documentazione da presentare.»;

19) all'articolo 2, comma 25, all'articolo 29-*sexies*, comma 1, le parole «allegato I» siano sostituite dalle parole «allegato B»;

20) all'articolo 2, comma 25, all'articolo 29-*octies*, dopo il comma 5 sia aggiunto il seguente comma: «Per gli impianti di cui al punto 6.6 dell'allegato VIII, il rinnovo di cui al comma 1 è effettuato ogni dieci anni.»;

21) all'articolo 2, comma 31, alla lettera c), capoverso 2-*quater*, dopo le parole «altre normative vigenti» siano introdotte le parole «o le prescrizioni precedenti il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale in corso di attuazione.»;

22) all'articolo 3, comma 21, sia soppressa la lettera b), che modifica l'articolo 293 del Codice, in quanto ultronea rispetto a disposizioni già presenti nel Codice e visto inoltre che la disposizione ivi prevista circa l'attribuzione alle regioni e ad altre autorità, non meglio precisate, del potere di introdurre limiti o divieti in materia di combustibili potrebbe limitare la libera scelta del Governo in relazione al *mix* energetico per la strategia energetica nazionale;

23) all'articolo 3, comma 24, lettera a), che modifica l'articolo 298 del Codice, le parole «all'articolo 281, comma 4» siano sostituite dalle parole «all'articolo 290, comma 3»;

24) all'articolo 3, comma 3, lettera i), le parole «a seguito di apposita istruttoria» siano sostituite dalle parole «a seguito di eventuale apposita istruttoria»;

25) all'articolo 3, comma 4, lettera e), si preveda che le quote dei punti di emissione devono essere individuate tenuto conto delle relative condizioni tecnico-economiche;

26) all'articolo 3, comma 5, lettera d), le parole «l'autorizzazione deve stabilire» siano sostituite dalle seguenti «l'autorizzazione, ove tecnicamente possibile, deve stabilire»;

27) all'articolo 3, comma 6, lettera c), capoverso comma 3, siano sostituite le parole «quindici anni» con le parole «dieci anni» e siano sostituite le parole «ogni cinque anni» con le parole «almeno ogni dieci anni»;

28) all'articolo 3, comma 5, lettera f), capoverso 18, sia sostituito il secondo periodo con il seguente: «In caso di modifica delle prescrizioni relative ai metodi ed ai sistemi di monitoraggio nell'ambito dell'autorizzazione, l'autorità competente provvede a modificare anche, ove opportuno, i valori limite di emissione autorizzati.»;

29) all'articolo 3, comma 5, lettera f), capoverso 19, siano sostituite le parole «nelle parti relative a tali prescrizioni» con le seguenti «nelle parti relative ai metodi ed ai sistemi di monitoraggio ed, ove, ove ne consegua la necessità, ai valori limite di emissione»;

30) all'articolo 3, comma 6, lettera *a*), capoverso 1, sia aggiunto, in fine, il seguente ultimo periodo: «Gli elenchi contenuti nell'allegato IV alla Parte Quinta del presente decreto possono essere aggiornati ed integrati, con le modalità di cui all'articolo 281, comma 5, anche su indicazione delle regioni, delle province autonome e delle associazioni rappresentative di categorie produttive»;

31) all'articolo 3, comma 13, lettera *c*), siano aggiunte in fine le parole: «e l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: « L'allegato I e l'allegato VI alla Parte Quinta del presente decreto sono aggiornati per la prima volta rispettivamente entro il 30 giugno 2011 ed entro il 31 dicembre 2010»;

32) all'articolo 3, comma 24, sia aggiunta la seguente lettera *c*): «*c*) al comma 3, le parole «con il Ministro della salute ed il Ministro delle attività produttive» sono sostituite dalle seguenti «con il Ministro della salute, il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro delle politiche agricole e forestali»;

33) all'articolo 3, comma 27, dopo la lettera *a*) sia inserita la seguente lettera che riformula la tabella 1 della sezione 2 nell'allegato X, parte II: «*a-bis*) Nell'Allegato X, Parte II, la Tabella 1 della Sezione 2 è sostituita dalla seguente:

Tipo		Materie volatili (^b)	Ceneri (^b)	Zolfo (^b)	Umidità (^b)	Potere calorifico inferiore (^c)	
		%	%	%	%	MJ/kg	
Coke metallurgico e da gas	1	≤ 2	≤ 12	≤ 1	≤ 12	≥ 27,63	Coke metallurgico e da gas
	2		≤ 10		≤ 8		
Antracite, prodotti antracitosi e loro miscele	3	≤ 13	≤ 10	≤ 1	≤ 5	≥ 29,31	Antracite, prodotti antracitosi e loro miscele
Carbone da vapore	4	≤ 40	≤ 16	≤ 1			Carbone da vapore
Agglomerati di lignite	5	≤ 40	≤ 16	≤ 0,5	≤ 15	≥ 14,65	Agglomerati di lignite
Coke da petrolio	7 (^a)	≤ 12		≤ 3			Coke da petrolio
	8 (^d)	≤ 14		≤ 6		≥ 29,31	
Norma per l'analisi		ISO 562	UNI 7342	UNI 7584	UNI 7340	ISO 1928	

e con le seguenti osservazioni:

1) per assicurare tempi certi al procedimento di VIA, all'articolo 2, comma 23, lettera b), che modifica l'attuale articolo 26, comma 2, del Codice, non si elimini il riferimento al termine di 330 giorni dalla data di presentazione dell'istanza quale limite temporale ultimo a disposizione dell'Amministrazione competente per l'emanazione del provvedimento di VIA;

2) la direttiva 2008/1/CE non fornisce alcuna indicazione riguardo alla tempistica di rinnovo dell'autorizzazione. Per cui ogni Stato membro ha previsto una diversa periodicità creando forti disparità tra gli Stati; situazione che penalizza fortemente gli allevamenti zootecnici italiani visto che il nostro Paese ha previsto la scadenza dell'autorizzazione dopo 5 anni. Appare pertanto opportuno prevedere per gli allevamenti di cui al punto 6.6 dell'allegato VIII alla Parte Seconda dello schema di decreto legislativo (allegato I del decreto legislativo n. 5 del 2005) una minore frequenza dei rinnovi e riesami dell'autorizzazione integrata ambientale. All'articolo 2, comma 25, articolo 29-*octies*, dopo il comma 1, appare opportuno aggiungere il seguente: «1-*bis*. Nel caso di impianti di allevamento di cui all'allegato I, punto 6.6, il rinnovo periodico di cui al comma 1 è previsto ogni 10 anni.» ;

3) nonostante che gli allevamenti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale siano caratterizzati da una limitata grandezza delle attività, la maggior parte delle modifiche vengono considerate sostanziali. Ciò in relazione al fatto che il combinato disposto dell'articolo 10 e dell'articolo 2, lettera n), del decreto legislativo n. 5 del 2005 attribuisce alle autorità competenti la possibilità di classificare le modifiche come sostanziali. Per tale motivo, visto il limitato impatto ambientale delle attività di cui trattasi, si ritiene sufficiente mantenere come criterio solo quello relativo al «valore soglia» di cui all'articolo 2, lettera n). Appare pertanto opportuno all'articolo 2, comma 25, articolo 29-*nonies*, aggiungere il seguente comma 2-*bis*: «Per gli impianti di allevamento di cui all'allegato VIII, punto 6.6, si considerano come sostanziali solo quelle che diano luogo ad una modifica del valore soglia come indicato nella seconda parte della lettera 1-*ter*) dell'art. 5 del presente decreto.» ;

4) il decreto interministeriale che fissa le tariffe per le attività istruttorie e di controllo in materia di autorizzazione integrata ambientale ha individuato per gli allevamenti di pollame e suini tariffe estremamente onerose, considerando la limitata grandezza delle attività di cui trattasi e, quindi, la limitata complessità delle fasi istruttorie. I suddetti allevamenti, dopo esser stati assoggettati alla disciplina di autorizzazione integrata ambientale con soglie dimensionali molto basse, ora vengono equiparati dal punto di vista delle tariffe agli impianti industriali. Appare pertanto opportuno, all'articolo 2, comma 29, lettera a), capoverso 3-*bis*, inserire alla fine il seguente periodo: «Per gli impianti di allevamento di cui all'allegato I, punto 6.6, l'entità delle tariffe di cui al presente comma è ridotta al 50 per cento.»;

5) all'articolo 2, comma 2, lettera b), dopo le parole: «progetto,» si valuti l'opportunità di inserire le seguenti: «eseguita sui progetti prelimi-

nari che contengano l'esatta indicazione delle aree impegnate e delle caratteristiche prestazionali delle opere da realizzare, oltre agli ulteriori elementi comunque ritenuti utili per lo svolgimento della VIA»;

6) all'articolo 2, comma 3, si valuti l'opportunità di integrare il testo vigente dell'articolo 6 del Codice, prevedendo che, per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di Via, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere;

7) all'articolo 2, comma 29, che reca modifiche all'articolo 33 del Codice, si valuti l'opportunità di modificare il comma 1 dello stesso articolo 33 nel senso di prevedere, in sede di definizione delle tariffe, il criterio generale della proporzionalità decrescente del contributo istruttorio in relazione all'aumento del valore dell'intervento al di sopra di determinate soglie. Valuti altresì il Governo l'opportunità di procedere alla sollecita adozione del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previsto al comma 3-bis dell'articolo 33 del Codice, come introdotto dall'articolo 2, comma 29, con il quale sono definite le tariffe da applicare ai proponenti per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie e di controllo previste dal presente decreto;

8) si valuti l'opportunità di inserire all'articolo 2 un ulteriore comma che preveda la modifica degli allegati II, III e IV alla Parte Seconda del Codice, affinché sia ricondotta alla competenza statale la VIA degli elettrodotti della rete elettrica di trasmissione nazionale;

9) valuti il Governo l'opportunità di prevedere, nell'ambito della disciplina sulla VAS, opportuni indirizzi alle regioni affinché la normativa di settore si integri con le politiche di pianificazione del territorio;

10) valuti il Governo l'opportunità di definire con maggiore precisione la nozione di «modifica sostanziale»;

11) valuti il Governo l'opportunità di sopprimere all'articolo 3, comma 4, alla lettera c) le seguenti parole: «disponendo il convogliamento ad un solo punto di emissione»;

12) quanto alle modifiche alla Parte Quinta del Codice, in materia di emissioni in atmosfera, si valutino attentamente, anche per tenerne conto in sede di recepimento della nuova normativa comunitaria, le modifiche proposte alla luce della necessità di non introdurre nuovi obblighi formali e tecnici che rendono sempre più complesso e burocratico il controllo sulle imprese; appare opportuno al contrario valorizzare l'esperienza della redazione delle linee guida nazionali IPPC, che ha consentito di mettere a frutto il patrimonio di conoscenze tecniche delle imprese stesse a beneficio del sistema di regolamentazione;

13) all'articolo 3, comma 5, che modifica l'articolo 271 del Codice, si valuti attentamente, anche ai fini del recepimento della nuova nor-

mativa comunitaria, l'attribuzione alle regioni del potere di introdurre, attraverso i piani di risanamento della qualità dell'aria, appositi valori di emissione e prescrizioni in aggiunta quelli definiti dagli allegati della Parte Quinta, in quanto esso, oltre a creare discriminazioni tra gli operatori economici, potrebbe limitare l'iniziativa statale nelle proprie valutazioni ambientali degli impianti energetici;

14) in relazione all'articolo 3, comma 7, lettera *b*), che modifica l'articolo 273 del Codice, si consideri che il ciclo industriale ed economico degli investimenti potrebbe anche rendere disagevole applicare i limiti dell'impianto più recente anche agli altri impianti per i quali siano previste differenti tempistiche di investimento e adeguamento tecnologico e ambientale, nonché imporre il convogliamento per i vecchi impianti;

15) valuti il Governo l'opportunità di verificare se, in sede di prima applicazione, l'introduzione della definizione di stabilimento all'articolo 268 del Codice non renda più complessa la richiesta di autorizzazione per i nuovi stabilimenti ovvero non comporti un appesantimento delle procedure anche in caso di modifica degli impianti o delle attività di quelli già esistenti;

16) con riferimento agli articoli 268 (articolo 3, comma 2, dello schema), 269 (articolo 3, comma 3, dello schema), 283 (articolo 3, comma 15, dello schema) del Codice, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica e del necessario aggiornamento normativo, valuti il Governo se adeguare la normativa con particolare riferimento alle definizioni di generatore di calore, impianto termico civile, potenza termica, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, responsabilità degli installatori e manutentori, anche tenendo conto delle elaborazioni già svolte in ambito ministeriale con il supporto di organismi UNI;

17) con riferimento agli articoli 284 e 286 del Codice (articolo 3, comma 17, dello schema), valuti il Governo se semplificare le procedure di dichiarazione e di documentazione, anche con riferimento al libretto di centrale;

18) con riferimento alle modifiche di cui all'articolo 287, comma 1, del Codice (articolo 3, comma 18, lettera *a*), dello schema), valuti il Governo l'opportunità di prevedere una disciplina transitoria al fine di evitare vuoti normativi in caso di inottemperanza o ritardi da parte delle regioni nell'attuazione della norma;

19) con riferimento all'articolo 290 del Codice (articolo 3, comma 20, dello schema), anche al fine evitare una possibile procedura di infrazione UE a seguito dell'accoglimento di ricorsi giurisdizionali in materia, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il comma 2;

20) valuti il Governo se adeguare la normativa dell'allegato IX (impianti termici civili) del Codice all'aggiornamento della tecnica ed ad altra legislazione relativa agli impianti termici, modificando in particolare la Parte II relativa ai requisiti tecnici e costruttivi, ovvero se provvedervi in sede di decretazione attuativa;

21) valuti il Governo, in ragione del rispettivo contenuto dei provvedimenti, l'opportunità di modificare l'articolo 29-*bis*, comma 2, del Co-

dice, recato dall'articolo 2, comma 25, prevedendovi, in luogo di un decreto del Presidente della Repubblica, l'adozione di un decreto interministeriale, e l'articolo 29-*quinqüies*, comma 1, del Codice, recato dall'articolo 2, comma 25, prevedendovi, in luogo di un decreto interministeriale, l'adozione di un decreto del Presidente della Repubblica;

22) valuti il Governo se chiarire che l'articolo 25, comma 3-*bis*, del Codice trova applicazione, oltre che all'ipotesi di inerzia, anche a quella di dissenso;

23) valuti il Governo l'opportunità di sostituire all'Allegato IV alla Parte Quinta la tabella z) con la seguente:

Categoria animale e tipologia di allevamento	n° capi
Vacche specializzate per la produzione di latte	Meno di 200
Rimonta vacche da latte	Meno di 300
Altre vacche (nutrici e a duplice attitudine)	Meno di 300
Bovini all'ingrasso	Meno di 300
Vitelli a carne bianca	Meno di 1000
Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento	Meno di 400
Suini: aceres cimento/ingrasso	Meno di 1.000
Ovicapri	Meno di 2.000
Ovaiole e capi riproduttori	Meno di 25.000
Pollastre	Meno di 30.000
Polli da carne	Meno di 0.000
Altro pollame	Meno di 30.000
Tacchini: maschi	Meno di 7.000
Tacchini: femmine	Meno di 14.000
Faraone	Meno di 30.000
Cunicoli: fattrici	Meno di 40.000
Cunicoli: capi all'ingrasso	Meno di 24.000
Equini	Meno di 250
Struzzi	Meno di 700

24) All'Allegato IV alla Parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 3, comma 26, valuti il Governo l'opportunità di sostituire la tabella di cui alla lettera nn) con la seguente:

Categoria animale e tipologia di allevamento	N° capi
Vacche specializzate per la produzione di latte	Da 200 a 400
Rimonta vacche da latte	Da 300 a 600
Altre vacche (nutrici e a duplice attitudine)	Da 300 a 600
Bovini all'ingrasso	Da 300 a 600
Vitelli a carne bianca	Da 1000 a 2.500
Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento	Da 400 a 750
Suini: accrescimento/ingrasso	Da 1.000 a 2.000
Ovicaprini	Da 2.000 a 4.000
Ovaiole e capi riproduttori	Da 25.000 a 40.000
Pollastre	Da 30.000 a 40.000
Polli da carne	Da 30.000 a 40.000
Altro pollame	Da 30.000 a 40.000
Tacchini: maschi	Da 7.000 a 40.000
Tacchini: femmine	Da 14.000 a 40.000
Faraone	Da 30.000 a 40.000
Cunicoli: fattrici	Da 40.000 a 80.000
Cunicoli: capi all'ingrasso	Da 24.000 a 80.000
Equini	Da 250 a 500
Struzzi	Da 750 a 1.500

25) valuti il Governo l'opportunità di sostituire al comma 18 dell'articolo 271 del Codice il periodo: « I controlli, da parte dell'autorità o degli organi di cui all'articolo 268, comma 1, lettera p), possono essere effettuati solo sulla base dei metodi elencati nell'Allegato VI alla Parte Quinta del presente decreto, anche se diversi da quelli di competenza del gestore indicati dall'autorizzazione.» con il seguente: «I controlli, da

parte dell'autorità o degli organi di cui all'articolo 268, comma 1, lettera p), possono essere effettuati solo sulla base dei metodi indicati dall'autorizzazione.»;

26) valuti il Governo l'opportunità di inserire dopo il quinto periodo del comma 14 dell'articolo 271 le seguenti parole: «Non possono essere sottoposte a limiti le emissioni derivanti da dispositivi necessari per la sicurezza ed il controllo ambientale quali le torce destinate a distruggere, tramite ossidazione termica (combustione), scarichi di gas idrocarburi indesiderati o in eccesso, in situazioni di emergenza e/o in caso di disservizi e transitori di avviamento/fermata dell'impianto o di sezioni d'impianto. L'autorizzazione alle emissioni può prevedere specifiche prescrizioni finalizzate alla verifica del funzionamento delle torce ed al continuo miglioramento della gestione delle torce stesse mediante l'adozione delle Migliori tecniche disponibile (MTD) individuate nei documenti di Riferimento (BREF) per i vari settori industriali pubblicati a cura della Commissione UE».